

CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO
L.R. 14/6/93 N.28 E L.R. 9/5/97 N.22

TRA

(ISTITUTO DI CREDITO)..... con sede in, Via....., rappresentato dal nato a il domiciliato in, qui di seguito indicato per brevità "BANCA"

E

la Finanziaria Regionale Piemontese FINPIEMONTE S.p.A. con sede in Torino, rappresentata dal nato a il domiciliato in....., qui di seguito indicata per brevità "FINPIEMONTE"

PREMESSO

- a) che la Regione Piemonte, con legge del 14/6/93 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da imprese individuali, società di persone o società di capitali e cooperative costituite da:
 - giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
 - donne;
 - lavoratori o lavoratrici posti in lista di mobilità ai sensi della vigente normativa;
 - lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
 - soggetti in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002;
 - emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri;
- b) che con medesimo provvedimento legislativo ha costituito un fondo rotativo, demandandone la gestione a Finpiemonte Spa;
- c) che con apposita convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato previsto l'intervento del fondo regionale nel concorso del finanziamento, in collaborazione con il sistema bancario, con una quota pari al 50% del finanziamento concesso, fino ad un massimo di €51.645,69 (Lire 100.000.000=.) per ogni progetto;
- d) che l'articolo 4 della sopracitata legge prevede che l'agevolazione riguardi investimenti previsti dal progetto di sviluppo relativi all'acquisizione di beni materiali e immateriali iscrivibili a cespiti, all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
- e) che la Banca si è dichiarata disponibile ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione di finanziamenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- Articolo 1 -

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

- Articolo 2 -

L'importo massimo di finanziamento concesso alle imprese con i fondi regionali non potrà superare €51.645,69 (cento milioni di lire).

- Articolo 3 -

La forma tecnica consisterà in finanziamento valido fino a revoca con possibilità di rientro fino a sessanta mesi, di cui dodici di pre-ammortamento, con rimborso a rate trimestrali (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) costanti per quota capitale più gli interessi bancari maturati nel periodo.

- Articolo 4 -

Sulla quota di finanziamento concesso con fondi bancari sarà applicato un tasso di interesse pari all'EURIBOR 6 mesi lettera + spread 1,25%.

La quota di finanziamento concesso con i fondi regionali sarà prestata a tasso di interesse nullo.

- Articolo 5 -

Le domande di finanziamento, accompagnate dai dati economici e finanziari dell'impresa richiedente e da una relazione tecnica illustrativa del programma proposto, dovranno pervenire alla Regione Piemonte.

- Articolo 6 -

Finpiemonte, in seguito all'esame positivo del Comitato Tecnico, previsto dalla legge richiamata in premessa, provvederà a trasmettere i dati economici-finanziari alla Banca.

- Articolo 7 -

Il Comitato Tecnico e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno chiedere all'impresa interessata ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

- Articolo 8 -

Terminata l'istruttoria e assunte, a loro insindacabile giudizio, le conseguenti determinazioni, la Banca ed il Comitato Tecnico comunicheranno a Finpiemonte i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto o la non concessione del finanziamento stesso.

- Articolo 9 -

Assunte le necessarie delibere, Finpiemonte trasmetterà alla Banca il nulla osta all'erogazione del finanziamento e trasferirà, con valuta data di erogazione, i fondi necessari per il concorso nel

finanziamento, secondo gli importi indicati dal Comitato Tecnico.

- Articolo 10 -

La Banca provvederà a trasmettere trimestralmente un tabulato da cui risultino i finanziamenti erogati ed inoltre, contestualmente al pagamento della rata da parte dell'impresa, a trasferire a Finpiemonte la relativa quota di ammortamento del capitale di competenza regionale.

- Articolo 11 -

In caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di richiesta e imposti dal Comitato Tecnico, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca la revoca del finanziamento concesso con fondi regionali.

Tale revoca non si estende al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca stessa.

- Articolo 11 bis -

Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte S.p.a. dovute dall'impresa finanziata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.

Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito www.ecb.int ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su "Il Sole 24 Ore" pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 6 mesi).

- Articolo 12 -

La Banca potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone comunicazione non motivata a Finpiemonte.

Inoltre, in caso di inadempienza dell'obbligo di rientro, la Banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente.

- Articolo 13 -

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuale perdita sia sempre proporzionalmente ripartita, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

- Articolo 14 -

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

- Articolo 15 -

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno

(tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

- Articolo 16 -

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

- Articolo 17 -

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. presso la propria sede sita in Galleria San Federico, 54 – Torino

- (ISTITUTO DI CREDITO).....presso la propria sede sita in.....

Torino,

Finpiemonte S.p.A:

.....

Istituto Bancario:

.....